

BANDO PER CONTRIBUTO CALAMITÀ NATURALI

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Delibera CdM del 3 novembre 2023.

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

INARCASSA, in ottemperanza alle finalità di cui all'art.1 del Regolamento calamità naturali, concede un contributo reversibile e non gravoso di interessi in favore di coloro che svolgono l'attività professionale e abbiano subito danni a causa dell'evento meteorologico che ha colpito le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Il contributo viene concesso nei limiti degli importi e con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2023, come meglio descritto nel successivo art. 6, a valere sul fondo di accantonamento per interventi straordinari posto in bilancio alla voce B.13 b) "accantonamenti diversi".

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda i professionisti iscritti ad Inarcassa alla data dell'evento calamitoso e che siano alla data di presentazione della domanda congiuntamente:

- 1) iscritti ad Inarcassa;
- 2) residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;

3) proprietari, o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall'evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall'evento calamitoso;

I suddetti requisiti devono sussistere anche al momento di presentazione della domanda a pena di irricevibilità.

I soggetti beneficiari dovranno altresì risultare in regola, al momento della presentazione della domanda, con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. Sarà inoltre considerata irricevibile la domanda presentata dagli associati con irregolarità relative a precedenti concessioni.

Art. 3 – SPESE E DANNI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Per le spese sostenute e i danni subiti a causa della calamità naturale i soggetti interessati possono accedere ad un contributo reversibile e non gravoso di interessi definito come segue:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile con un limite massimo erogabile di euro 100.000;
- interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni strumentali e arredi danneggiati con un limite massimo erogabile di euro 10.000;
- spese per il trasloco in altro studio per coloro che esercitavano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti con un limite massimo erogabile di euro 5.000;
- spese per la sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione/comodato registrato con un limite massimo erogabile di euro 12.000;
- danno alla autovettura adibita ad uso professionale esclusivo o promiscuo, nel limite del valore commerciale o di riparazione del bene con un limite massimo erogabile di euro 20.000.

Il contributo massimo erogabile come sommatoria delle singole voci di spesa e danno non può essere superiore, per ciascun iscritto, ad euro 100.000.

Detto contributo è cumulabile con altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.

Ai fini dell'assegnazione del contributo si considerano le spese sostenute e i danni subiti, al netto di IVA, e occorre dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale di cui si è proprietari/titolari tali da impedire il regolare svolgimento della professione, ovvero dimostrare la proprietà/comproprietà/usufrutto dell'immobile danneggiato e la sua destinazione a studio professionale o promiscuo (studio professionale e residenza) nonché l'entità dei danni subiti dall'immobile stesso.

Per gli immobili e i beni in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari; i contributi previsti sono assegnati in misura proporzionale alla sola quota di proprietà/titolarità.

In caso di utilizzo di un immobile ad uso promiscuo a titolo di abitazione e di studio professionale, potranno beneficiare del contributo solo gli iscritti che risultino aver dichiarato tale situazione ai fini fiscali.

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere inviata a Inarcassa, entro 120 gg. dall'avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, utilizzando esclusivamente il modulo presente nell'area riservata Inarcassa On Line al menu "Domande e Certificati" compilato in ogni sua parte e completo dei documenti nello stesso indicati. Per la spedizione farà fede la data di compilazione presente nella ricevuta firmata digitalmente e rilasciata da Inarcassa nella propria casella postale (Inarbox).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei danni subiti dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. planimetria e visura catastale aggiornata degli immobili;
2. eventuale certificazione del Comune attestante l'inagibilità degli immobili;
3. perizia asseverata a firma di professionista abilitato, con stima analitica dei danni subiti sulla base di un prezzario ufficiale in vigore alla data dell'evento;
4. perizia asseverata a firma di professionista abilitato con stima analitica dei costi nonché della data di acquisto dei beni strumentali e degli arredi danneggiati; in alternativa potrà essere prodotta autocertificazione sottoscritta ai sensi di legge;
5. in caso di danni all'autoveicolo copia del certificato di proprietà, dichiarazione attestante l'utilizzo per l'esercizio della professione e documentazione fotografica del mezzo danneggiato.
6. copia fattura/ricevuta relativa alle eventuali spese di trasloco;
7. copia fattura/ricevuta delle spese sostenute per l'eventuale sistemazione provvisoria professionale;
8. eventuale ulteriore documentazione (fatture/ricevute/preventivi/contratti) idonea a dimostrare i danni subiti.

Art. 5 - ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di incompletezza della domanda ovvero della documentazione, Inarcassa provvederà a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere trasmesse dal professionista entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di decadenza della domanda stessa.

Il Consiglio di Amministrazione adotta entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa, se richiesta dagli uffici, il provvedimento di concessione o di diniego del contributo reversibile.

Nel caso di accoglimento della domanda, l'erogazione del contributo reversibile è subordinata all'accettazione da parte dell'iscritto delle modalità e dei termini di restituzione degli importi concessi di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REVERSIBILE

L'importo erogato a titolo di contributo reversibile dovrà essere restituito ratealmente tramite Pago Pa in tre anni con rate semestrali di pari importo, per contributi pari o inferiori a euro 5.000,00; in cinque anni con rate semestrali di pari importo per contributi superiori a euro 5.000,00.

La scadenza della prima rata sarà fissata ad un anno dall'erogazione del contributo medesimo. In caso di decesso dell'iscritto gli eredi dovranno restituire l'importo residuo rispettando le scadenze prestabilite.

Art. 7 - DECADENZA DEL PIANO DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

Sulle rate omesse o versate in ritardo del piano di restituzione dei contributi erogati sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna rata. Il mancato pagamento di tre rate del piano, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dello stesso e l'importo non ancora restituito dovrà essere versato in unica soluzione, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.